



Comune di Aritzo
*Provincia di
Nuoro*
Corso Umberto I, 43 – ARITZO

Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 26 del 10 settembre 2026

Oggetto: parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 03 luglio 2026, avente ad oggetto: "Istituzione della Fondazione Aritzo" approvazione Statuto e Piano Economico Finanziario triennale;

La sottoscritta Stefana Pilloni, nominata Revisore dei Conti del Comune di Aritzo;

Premesso che:

- Con pec ricevuta in data 09 settembre 2026, è stata trasmessa la proposta di deliberazione sopra indicata, corredata dello Statuto della fondazione e il Piano Economico Finanziario triennale;
- L'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) prevede che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di deliberazione relative all'acquisizione di partecipazioni, sebbene le fondazioni non rientrino strettamente nella disciplina delle società partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate).
- La giurisprudenza contabile (es. Corte dei conti, Sez. controllo Veneto, delib. n.130/2020/PAR) ha chiarito che, sebbene le fondazioni non siano società, l'adesione richiede comunque un'analitica motivazione da parte dell'ente pubblico e il parere dell'organo di revisione in merito alle implicazioni economico-finanziarie.

Dato atto che le caratteristiche, le finalità delle fondazioni di partecipazione, e soprattutto i presupposti per la loro costituzione da parte di un Ente Locale, sono state ben scandagliate

dalla giurisprudenza contabile in sede di controllo attraverso pareri resi in sede di costituzione di tali fondazioni ad opera di detti enti.

In particolare, la Corte dei conti, in sede consultiva, ha chiarito che la fondazione di partecipazione ha in comune con la fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo ed il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile che viene fissato nell'atto costitutivo; si distingue invece perché il fondatore partecipa attivamente alla vita dell'organismo. Gli elementi costitutivi della Fondazione di partecipazione sono l'elemento personale e l'elemento patrimonio: l'elemento patrimoniale ha la caratteristica di essere a struttura aperta ed a formazione progressiva e si distingue tra fondo di dotazione (inteso come riserva intangibile inalienabile, formato dagli apporti dei fondatori e dai beni oggetto dei successivi apporti dei partecipanti) e fondo di gestione (patrimonio utilizzabile nell'attività di gestione).

Un pacifico indirizzo contabile ha più volte ribadito la possibilità per gli enti locali di costituire fondazioni di partecipazione. In particolare, è stato ricordato che la fondazione di partecipazione costituisce un modello atipico di persona giuridica privata, che sintetizza l'elemento personale tipico dell'associazione e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni.

In sintesi, e schematicamente, la giurisprudenza della Corte dei conti ritiene che, affinché un privato (e dunque una fondazione) possa rientrare nel settore pubblicistico, siano indispensabili alcune condizioni:

- la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
- deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative (anche con attività di impresa ma finalizzata al perseguimento di fini non lucrativi);
- la coerenza della fondazione con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli Enti locali. Tale coerenza deriva dalla preclusione che risorse finanziarie dell'Ente Locale siano destinate a funzioni estranee od ultronee all'ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica.

Visti e esaminati:

- La bozza dello **Statuto** della Fondazione di partecipazione "Fondazione di Aritzo -Per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e archeologico presente nel territorio comunale e per lo sviluppo turistico", in particolare le norme relative allo scopo, agli organi, al patrimonio e alle modalità di recesso;
- La bozza di deliberazione consiliare;
- Il Piano Economico Finanziario triennale;

- Le motivazioni addotte dall'Amministrazione nella proposta di delibera, circa l'opportunità strategica, l'interesse pubblico perseguito e la coerenza con i programmi dell'ente;

Rilevato

che la costituzione e la successiva gestione della Fondazione comportano effetti sul bilancio dell'Ente, avuto riguardo ai fondi previsti, quali:

- al fondo di dotazione;
- al fondo di gestione;

Conclusioni

Il sottoscritto Revisore dei Conti,

considerato che:

- Gli scopi perseguiti dalla costituenda Fondazione di partecipazione sono conformi alle finalità istituzionali del Comune di Aritzo, dato che la costituzione della "Fondazione di Aritzo", ha l'obiettivo principale di valorizzare, conservare il patrimonio culturale, ambientale e archeologico presente nel territorio comunale, nonché lo sviluppo turistico, e lo sviluppo socioeconomico integrato e di non realizzare profitti;
- La scelta della Fondazione di partecipazione, quale forma giuridica per la costituzione della "Fondazione di Aritzo", fra i vari motivi richiamati nella bozza di deliberazione del Consiglio Comunale a cui si fa rinvio, garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, la fondazione di partecipazione risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, senza che siano ravvisabili potenziali impatti finanziari negativi futuri connessi all'andamento della gestione della fondazione o alla sua partecipazione;
- L'ente locale non risulta esposto patrimonialmente all'attività della fondazione in quanto ampia giurisprudenza ha confermato che la fondazione risponde con il suo patrimonio (in particolare si richiama la pronuncia della Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. (ud.21/11/2017) 02-02-2018, n.2584); inoltre anche l'orientamento della Corte dei Conti stabilisce che l'ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali di fondazione, considerato che ogni qual volta il patrimonio della fondazione non sia più sufficiente per raggiungere lo scopo, il codice civile prevede che la stessa debba estinguersi;

Visto l'art. 239, comma 1 lettera b), punto 3), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto altresì

- del parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Raccomanda

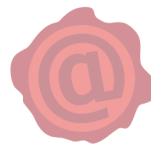
ai responsabili del controllo sugli organismi partecipati la costante verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione di un Ente Locale ad una Fondazione ed in particolare, si suggerisce il costante monitoraggio affinché sia rispettato il principio "dell'autosufficienza patrimoniale" come sopra esplicitato e ben evidenziato dalla Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia, deliberazione n. 20/2024;

Il Revisore dei Conti

Esprime *parere favorevole* alla proposta di deliberazione in oggetto, ritenendola coerente con gli indirizzi strategici dell'ente e sostenibile sotto il profilo economico-finanziario, in quanto gli oneri previsti trovano adeguata copertura negli stanziamenti di bilancio.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Stefana Pilloni



Pilloni
Stefana
10.09.2026
15:22:53
GMT+02:00